

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 6.  
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.  
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

**Testo vigente della Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.**

**“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

---

2. Per le finalità di consolidamento degli obiettivi di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo di cui all'articolo 1, comma 87 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 5.770.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

4. Al fine di assicurare il buon funzionamento e il potenziamento della funicolare di Montevergine è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell'ambito della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 20 novembre 2018, n. 41 (Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei Comuni dell'isola d'Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017) è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 140.000,00 nell'ambito della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

6. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni, secondo i requisiti e le condizioni di cui ai commi 34 e 35 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per

l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

7. Per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

8. Per assicurare il tempestivo soccorso a seguito di chiamata ai numeri di emergenza e per dotare ciascuna Centrale Operativa Territoriale di un efficace sistema di geo-localizzazione del chiamante, per le funzioni di ricerca e soccorso con le tecnologie più avanzate ed affidabili disponibili al momento, la Regione Campania dispone un finanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 a valere sulla Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità operative per l'attuazione del presente comma.

---

9. Per consentire la valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale della Regione Campania nel quadro normativo relativo all'inserimento nelle liste dei patrimoni dell'umanità Unesco, per il sostegno di ulteriori inserimenti all'interno di candidature seriali già proposte al MIBACT, è disposto uno stanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022

---

10. Al fine di sostenere la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e monumentale campano, il contributo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), è quantificato per l'esercizio finanziario 2020 in euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse stanziare alla Missione 5 , Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

11. Al fine di valorizzare i monumenti della Regione Campania nonché per assicurare una migliore sicurezza urbana, è istituito uno specifico fondo, volto a sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un'adeguata illuminazione ai monumenti. In sede di prima applicazione, il Fondo è quantificato per l'esercizio finanziario 2020 in euro 300.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

12. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito bando per la concessione dei contributi a Comuni e enti gestori a valere sul fondo di cui al comma 11.

---

13. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale regionale nonché per sostenere iniziative culturali rivolte, specialmente, alle giovani generazioni, alle Fondazioni di comunità delle province campane, è riconosciuto un contributo pari a 240.000,000 euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

14. Per consentire l'accessibilità dei beni culturali ai ciechi e ipovedenti è disposto uno stanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, per la concessione di contributi

agli enti proprietari di poli museali e di luoghi di interesse storico e artistico per l'installazione di tabelle esplicative predisposte secondo il codice Braille.

---

15. Per le finalità previste ai commi 24 e 25 della legge regionale 28/2018 è riconosciuto alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

16. Al fine di valorizzare le migliori eccellenze della antica tradizione enogastronomica campana, la Regione Campania istituisce il Premio Pasta di Gragnano quale alimento base della dieta mediterranea, il cui soggetto attuatore è il Comune di Gragnano. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150.000,00 euro per ciascuno esercizio finanziario 2020-2021-2022, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

17. Al fine di garantire i livelli occupazionali, l'erogazione dei servizi di attività sportive, il fabbisogno energetico, nonché i costi di gestione del Museo dello Sport, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 300.000,00 per l'annualità 2020 al Consorzio Centro Meridionale nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni e gli enti locali soci del Consorzio, stabilisce le modalità e ne regola l'erogazione.

---

18. Per la progettazione e l'analisi di fattibilità di interventi volti a migliorare l'accessibilità ai tratti di litorale di competenza, da parte dei Comuni costieri, nonché la dotazione di servizi minimi sulle spiagge libere, quali servizi igienico-sanitari e punti di erogazione d'acqua potabile, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 nell'ambito della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

19. Per sostenere e rilanciare l'attività delle Antiche Terme di Castellamare di Stabia, nell'ambito degli interventi di ripresa e sviluppo del termalismo, è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per le annualità 2020 e 2021 nell'ambito della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

20. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2018 è così modificato: "14. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11, 12 e 13 sono quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli stessi si provvede mediante autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 9, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022."

---

21. Al fine di supportare le attività di promozione e valorizzazione della vite maritata al pioppo, di cui alla legge regionale 9 maggio 2016, n. 11 (Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo. Istituzione vincolo ambientale), è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari a euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 9, Programma 5, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

22. Il "Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", istituito con la legge regionale 22 maggio 2017, n. 11 (Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania) è dotato per l'esercizio finanziario 2020 di un ammontare pari a 100.000,00 euro nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

23. Al fine di sostenere la riqualificazione delle periferie urbane e contrastare fenomeni di abbandono e degrado socioeconomico, è disposto per l'attuazione di interventi di tutela, controllo e recupero ambientale del quartiere di Scampia e di Ponticelli della Città di Napoli, per l'esercizio finanziario 2020 uno stanziamento di 300.000,00 euro nell'ambito della Missione 9, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

24. Per elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale e migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento alla promozione di interventi volti a sostenere iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale, la Regione istituisce un fondo regionale, denominato "Fondo sicurezza stradale", con una dotazione per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 pari a euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 10, Programma 5, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

25. Per le finalità di cui al comma 24, la Regione collabora con soggetti pubblici e privati, con le organizzazioni del terzo settore, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali e con gli organi preposti alla gestione del traffico.

---

26. Per favorire l'elaborazione del Piano regionale della Mobilità ciclistica (PRMC) di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) e l'adozione di Piani urbani di mobilità sostenibile e bici-plan comunali secondo una logica partecipativa per le attività di analisi, progettazione, individuazione e programmazione da parte degli enti locali, la Regione Campania istituisce un apposito fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del PRMC, con una dotazione pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 nell'ambito della Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina criteri e modalità di accesso al fondo da parte degli enti locali, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2016.

---

27. La legge regionale 2 agosto 2018, n. 27 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile) è rifinanziata per un importo pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

28. Al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a favore di persone diversamente abili così da favorirne l'integrazione sociale, il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi" per il sostegno ai cittadini diversamente abili di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è ulteriormente rifinanziato per un ammontare pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

29. Al fine di favorire occasioni di socializzazione e svago per gli anziani e contrastare condizioni di solitudine, la Giunta regionale predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di azioni volte all'erogazione di fondi in favore degli enti locali, per il tramite degli ambiti sociali di zona, per la realizzazione di progetti di turismo sociale e culturale rivolti a persone che abbiano superato i 65 anni e che versano in condizione di disagio economico e sociale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2020, euro 200.000,00 per l'anno 2021, euro 200.000,00 per l'anno 2022, si provvede nell'ambito della Missione 12, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

30. La Giunta regionale predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di azioni volte alla tutela ed al sostegno della genitorialità nei primi mille giorni di vita del neonato e con particolare riferimento alle primipare, da realizzare anche in collaborazione diretta con la rete consultoriale esistente presso le AA.SS.LL. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2020, nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

31. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vitulano (BN) un contributo straordinario, pari a 150.000,00 euro nell'anno 2020, nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, volto a sostenere la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria nel territorio comunale.

---

32. Al fine di sostenere l'associazionismo di settore nell'attuazione di misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione, la legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità) è rifinanziata per 250.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 12, Programma 8, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

33. Per ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero, sostenendo iniziative e programmi di promozione dell'export ai quali partecipano le imprese, singole e associate, aventi sede operativa in Campania, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2020 a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

34. Al fine di promuovere e sviluppare sul territorio regionale le buone pratiche di economia civile e la generalizzazione di processi economici produttivi inclusivi e sostenibili è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2020 per l'Osservatorio Regionale per lo Studio, la Ricerca e la Promozione dell'Economia Civile a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

35. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 2020 un contributo di euro 500.000,00 in favore del CEINGE per lo studio della predisposizione alla malattia neoplastica con pannelli di geni, in Regione Campania a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

36. Al fine di sostenere il turismo eno-gastronomico, nonché la diffusione dei valori connessi al patrimonio agro-alimentare campano e della Dieta Mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco, il Piano di valorizzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari della Campania, denominato "Eccellenze Campane - Campania Cibo per l'Anima", di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) è rifinanziato con uno stanziamento pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020- 2022.

---

37. Al fine di sostenere processi di conservazione e sviluppo sostenibile degli ambienti agricoli, forestali e pastorali, è riconosciuto un contributo straordinario al Centro di riferimento regionale per il "Monitoraggio e la gestione dell'agro-ecosistema della Campania" di 150.000,00 euro per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

---

38. Per le esigenze connesse alla realizzazione del polo unico ambientale di cui all'articolo 1, commi da 57 a 60, della legge regionale n. 28/2018 da realizzare anche mediante operazioni societarie di natura straordinaria, e consentire i necessari adeguamenti strutturali anche di natura economica e finanziaria, di dotazione di mezzi di produzione e di adeguamenti logistici, la Giunta prevede nel piano industriale triennale della società unica del polo ambientale un apporto al capitale di dotazione di automezzi per un valore di almeno 7,5 milioni di euro e di risorse finanziarie per almeno 5 milioni di euro.

---

39. Il capitale sociale della società unica del Polo ambientale, indicato all'articolo 1, comma 59, lettera a) della legge regionale n. 28/2018 è incrementato di almeno un milione di euro.

---

40. Ferme restando le competenze spettanti ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, ai sensi della normativa vigente, sono attribuiti alla società del polo ambientale, quale organismo pubblico con funzioni d'interesse generale, i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua.

---

41. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico amministrative e di controllo degli interventi di gestione delle funzioni di polizia idraulica come trasferite, ivi comprese le attività di sorveglianza dei fiumi e torrenti attraverso presidi degli argini dei corsi.

---

42. In occasione del processo di fusione tra le due partecipate pubbliche SMA spa e CAS spa nella costituenda società del polo ambientale si procede ad un'armonizzazione dei diversi regimi contrattuali di lavoro in essere presso le stesse partecipate. Nelle more si procede ad un pre-allineamento contrattuale a parità di mansioni svolte per singole categorie di lavoro interessate ai successivi processi di fusione aziendale.

---

43. Il processo di fusione ed incorporazione di cui al comma 42 è completato nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale predispone uno schema di contratto di servizi finalizzato ad assicurare continuità operativa, stabilità e adeguatezza del volume e della qualità delle commesse da attribuire alla Società.

---

44. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento regionale, è autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione dei mutui in essere al 31 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2002), anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della Regione.

---

45. La Giunta regionale è altresì autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione di mutui degli enti locali con oneri a carico della finanza regionale, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

---

46. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali in fondazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino e razionalizzazione attraverso cessione di partecipazioni, dismissione, soppressione, accorpamento delle fondazioni regionali o a partecipazione regionale, anche

mediante costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali regionali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) efficientamento, valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni;
- b) dismissione delle quote di partecipazione detenute in fondazioni che svolgono attività analoghe o similari ad altre fondazioni regionali, anche al fine di consentirne il riassetto mediante la costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali della Regione;
- c) riduzione degli oneri per il funzionamento degli organi amministrativi;
- d) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.

---

47. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione bancaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.

---

48. Al fine di adeguare il sistema di classificazione delle emissioni sonore degli aeromobili ai nuovi standard migliorativi, alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le tabelle C1 e C2 dell'allegato C sono sostituite dalle tabelle di cui all'Allegato 2;
- b) alla lettera l) del comma 175 dell'articolo 1, dopo le parole "gli aeromobili ad ala rotante" è aggiunta la seguente: "(elicotteri).".

---

49. All'articolo 17 della legge regionale n. 3/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 dopo le parole "le economie" sono aggiunte le seguenti: "e le somme, comunque non utilizzate ancorché relative a lavori non iniziati alla data del 31 dicembre 2019";
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis Le economie di cui al comma 1 possono essere altresì utilizzate dagli enti locali beneficiari per nuove progettazioni da concludersi entro i medesimi termini di cui al comma 3.";
- c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

---

50. Gli enti beneficiari di contributo regionale, concesso sotto forma di contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l'avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro *novanta giorni* dalla data di entrata in vigore della presente legge *ovvero di dotarsi, entro il suddetto termine di novanta giorni, di una progettazione esecutiva o anche definitiva per lo stesso intervento ovvero per diverso intervento purché l'opera originaria non sia ancora iniziata e a condizione che la quantificazione del nuovo intervento sia di pari importo del contributo originario.* (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6.

---

51. Al fine di ottimizzare il consumo delle risorse alimentari e supportare la lotta allo spreco alimentare, la Regione Campania entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrive accordi o protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare e con gli enti locali, per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto-compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), i Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse.

---

52. Al fine di promuovere l'applicazione efficace, appropriata, sostenibile e uniforme della metodologia dei percorsi terapeutico riabilitativi individuali sostenuti con Budget di Salute, di cui all'articolo 46 della

legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)), secondo i principi dell'integrazione istituzionale sociosanitaria, della partecipazione dei cittadini utenti, e della sussidiarietà, la Giunta regionale istituisce, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Gruppo tecnico di lavoro presso la Direzione Generale Tutela della Salute, costituito dalle strutture amministrative competenti in materia di politiche sociali, federalismo, risorse finanziarie, prevenzione della corruzione e della trasparenza e Avvocatura, che, sentite le associazioni degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie, nonché le associazioni del terzo settore e di cittadini maggiormente rappresentative a livello regionale, rileva e monitora l'applicazione della sperimentazione finora svolta nei diversi territori regionali e formula, entro novanta giorni dal suo insediamento, proposte alla Giunta regionale per l'adozione di atti finalizzati alla realizzazione dei principi e finalità di cui al presente comma.

---

53. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificata:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è inserito il seguente: "1bis. Il vincolo idrogeologico è esteso a tutti i boschi così come definiti dall'articolo 14.";

b) l'articolo 25 è così modificato:

1) al comma 9 le parole "lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per decara e sua frazione";

2) al comma 10 le parole "lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00";

3) al comma 11 le parole "lire 700.000 ad un massimo di lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00";

4) al comma 12 le parole "lire 40.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00";

5) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14bis. I valori monetari delle sanzioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 sono aggiornati con delibera della Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita.";

c) l'articolo 47 dell'Allegato C è sostituito dal seguente:

"Art. 47 (Sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale)

1. Per la violazione alle prescrizioni della presente legge ed alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, indicate dai regolamenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) e dall'articolo 1, comma 40 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017), si applicano le sanzioni amministrative di cui alla Tabella B bis.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1, per la stima del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato arrecato mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando può derivarne il totale deperimento delle piante e/o dei polloni o violazione delle norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 25 della presente legge.

3. I valori monetari delle sanzioni di cui al comma 1 e dell'articolo 7 dell'allegato D alla presente legge sono aggiornati con delibera di Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita."

d) la Tabella A dell'Allegato C, è sostituita dalla Tabella A di cui all'Allegato 3;

e) la Tabella B dell'Allegato C, è sostituita dalla Tabella B di cui all'Allegato 4;

f) dopo la Tabella B dell'Allegato C, è inserita la Tabella B bis di cui all'Allegato 5;

g) l'articolo 7 dell'Allegato D è così modificato:

1) alla lettera a) del comma 4 le parole "di lire 10.000 ad un massimo di lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7,50 ad un massimo di euro 18,70"

2) alla lettera b) del comma 4 le parole "lire 100.000 ad un massimo di lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 75,00 ad un massimo di euro 225,00";

3) alla lettera c) del comma 4 le parole "da un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 100.000 per ogni capo" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7,50 per ciascun capo ovino e caprino adulti ed euro 75,00 per ciascun capo bovino ed equino adulto."

---

54. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) dopo la parola "corrente" sono aggiunte le seguenti: "o successive" e dopo la parola "in corso" sono aggiunte le seguenti: "o successive".

---

55. Alla legge regionale 24 novembre 2001 n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 dell'articolo 8quater è aggiunto il seguente: "1bis. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività i cui alla lettera a) del comma 1 ha validità di ventiquattro mesi dalla data del rilascio";
  - b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1bis dell'Allegato A è sostituito dal seguente: "c) contratto di locazione o titolo di proprietà dell'autorimessa, dotata di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio. L'autorimessa dislocata dalla sede principale se non pubblicizzata non è da considerarsi filiale.";
  - c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'Allegato A è inserito il seguente: "2bis. E' consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a "pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo - ubicazione - descrizione servizi - recapiti telefonici - direttore tecnico."."
- 

56. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con delibera, adegua le linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento delle attività alle disposizioni di cui al comma 55.

---

57. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 10 maggio 2001 (Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast) è aggiunto il seguente:

"Art. 9bis (Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione autorizza ed approva un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Campania e provvede, con cadenza biennale, alla pubblicazione di un elenco delle attività di B&B in un apposito Albo. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. Il marchio deve essere affisso all'esterno delle unità abitative all'esercizio di attività "Bed & Breakfast" a spese degli interessati."

---

58. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è aggiunto il seguente: "3 bis. E' consentita ai privati, in presenza della regolarità edilizia e urbanistica, la libera attività di studentato e albergo studentesco."

---

59. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è abrogato.

---

60. Al comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004 n.16 (Norme sul Governo del territorio), dopo le parole "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" sono aggiunte le seguenti: "anche se realizzate da privati".

---

61. All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i

criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.

1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.”.

---

62. Nelle more della definitiva approvazione della nuova disciplina organica in materia di Governo del Territorio, al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”.

---

63. Al fine di adeguare la normativa regionale di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche alle previsioni della normativa statale di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), alla legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque sorgenti) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 1, la lettera c) è abrogata;
  - b) al comma 4 dell'articolo 1, la lettera i) è abrogata;
  - c) alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 1, le parole “e delle piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
  - d) il CAPO IV “Piccole Utilizzazioni locali” è abrogato;
  - e) al comma 8 dell'articolo 33, ai commi 1, 2 e 8 dell'articolo 37, al comma 1 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 40 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 42, le parole “e delle piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
  - f) al comma 9 dell'articolo 33, le parole “e piccole utilizzazioni locali” sono soppresse;
  - g) il comma 3, la lettera c) del comma 8 e il comma 10 dell'articolo 36 sono abrogati.
- 

64. In attuazione della disciplina prevista dall'articolo 10, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo 22/2010, le Piccole Utilizzazioni locali, sono concesse dalla Regione Campania con le modalità previste dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Ai fini della individuazione e definizione dei procedimenti inerenti al permesso di ricerca e al rilascio e rinnovo dei provvedimenti inerenti alle Piccole Utilizzazioni locali, si applica il regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche).

---

65. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque delle Piccole Utilizzazioni locali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. Chiunque coltivi le acque delle Piccole Utilizzazioni locali in assenza della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00. La stessa sanzione può essere comminata per l'inosservanza dell'obbligo di chiusura dei pozzi. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione degli strumenti di misura automatici dei volumi della portata e della temperatura emunta, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad ogni singolo strumento. In caso di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione delle notizie richieste dal competente dirigente regionale delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di ricerca e di concessione, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. La persistenza o reiterazione delle infrazioni sopra elencate, nonché l'inosservanza di specifici obblighi imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione o di specifiche prescrizioni del competente dirigente regionale, costituisce motivo di decadenza del permesso di ricerca o della concessione. In caso di attività oggetto della presente disposizione svolte senza le prescritte

autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00. Le sanzioni amministrative sono irrogate, previa trasmissione di apposito atto di contestazione e con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare controdeduzioni, da parte del competente ufficio regionale che provvede al relativo accertamento ed alla riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).

---

66. All'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è aggiunto alla fine il seguente periodo "La valutazione dei programmi e l'erogazione dei contributi sono demandati all'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania."
  - b) il comma 1bis è sostituito dal seguente: "1bis. Le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione per il tramite dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 e da atti amministrativi di indirizzo emanati dalla competente struttura regionale."
- 

67. Alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 (Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 25, è aggiunto il seguente: "3bis. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico-finanziario degli investimenti, coerente con i vincoli operativi derivanti dall'eventuale finanziamento pubblico dell'attività di maricoltura e dei relativi costi da ammortizzare, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)".
  - b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27, le parole: "almeno 70 metri" sono sostituite con le parole: "almeno 25 metri".
- 

68. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 18 maggio 2016, n.12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) la parola "novanta" è sostituita con la parola "quarantacinque".

---

69. Alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "enti locali" sono aggiunte le seguenti: "Il forum dura in carica tre anni a decorrere dalla data della sua costituzione. In caso di decadenza, dimissioni o altre cause, i componenti sono sostituiti con le stesse modalità.";
  - b) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma: "2bis. In fase di prima applicazione, la durata del forum di nuova costituzione coincide con quella della legislatura in corso."
- 

70. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21 (Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania) sono eliminate le parole "e non sono rieleggibili."

---

71. Dopo il comma 3bis dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2018, n.26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) è aggiunto il seguente: "3ter. La Regione Campania, per favorire l'esercizio di attività economiche imprenditoriali già operative ovvero di quelle che intendono insediarsi in aree diverse dalle Zes e dalle aree di crisi industriale complessa, istituisce i distretti economici e funzionali che possono beneficiare, nel rispetto della normativa vigente, di speciali condizioni in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. La Giunta regionale, con successivo atto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

disciplina le modalità di individuazione e le caratteristiche delle aree dei distretti economici funzionali. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai distretti economici funzionali.”

---

72. L'articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 (Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici) è così riformulato: “2. Le autorità competenti, relative ai Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, secondo le rispettive competenze.”

---

73. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019) le parole “Consorzio di bonifica Aurunco”, sono sostituite con “Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Volturno”.

---

74. Alla legge regionale 11 novembre 2019, n. 21 (Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole “articolazione territoriale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” sono soppresse;
  - b) al comma 2 dell'articolo 1 le parole “nonché in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)” sono soppresse;
  - c) al comma 1 dell'articolo 2, le parole “e non sanitario” sono soppresse.
- 

75. La Giunta regionale procede a verifiche periodiche sullo stato di attuazione del Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania, anche fini di eventuali aggiornamenti, compresi gli aspetti procedurali sulle modalità partecipative delle aziende all'attività di profilassi, nel rispetto della normativa eurolunitaria, nazionale e regionale. Le risultanze delle verifiche sono comunicate alle competenti commissioni consiliari ed alle associazioni di categoria.

---

76. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca